

MASSIMARIO GIURISPRUDENZA IN MATERIA LAVORISTICA
CONTROVERSIE SAPIENZA UNIVERSITA'

INCARICHI

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI – CRITERI - INDIVIDUAZIONE DESTINATARI IN MODO MERAMENTE FIDUCIARIO – CARATTERE RECESSIVO RISPETTO A SELEZIONE MAGGIORMENTE CONFORME A PRINCIPI AZIONE AMMINISTRATIVA.

“Sulla base dei principi che devono caratterizzare l'azione amministrativa deve, comunque, ritenersi prevalente l'interesse pubblico alla selezione – pubblica e trasparente - dei destinatari di qualsivoglia incarico presso le PP.AA. piuttosto che la loro individuazione in modo meramente fiduciario”.

T.A.R. LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE III BIS, ORDINANZA 09.11.2015 N. 4995.

ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE – NATURA DELLE SELEZIONI – NON EQUIPARABILITA' A PROCEDURE CONCORSUALI DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 (T.U. PUBBLICO IMPIEGO) – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E NON AMMINISTRATIVO.

*“Oggetto del giudizio è l'impugnazione delle selezioni interne dell'azienda ospedaliera per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto :*

“a) per procedure concorsuali vere e proprie, attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, devono intendersi quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali 'interni' destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

Diversamente, le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori (in relazione al disposto dell'art. 52 comma 1, d.lg. n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria (ex plurimis Tar Lazio, sez.III, n.5895/2014);

b) la procedura selettiva de qua ha ad oggetto unicamente l'attribuzione di un incarico senza comportare l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate (TAR Lazio, sez. III quater, 29 ottobre 2014, n. 10820/2014)”.

T.A.R. LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE QUATER, 08 GENNAIO 2015 N. 341.